LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (c.d. whistleblowing)

DESTINATARI: dipendenti e collaboratori che, in forza di rapporti di lavoro autonomo o di altro genere, diversi da quelli che contraddistinguono i rapporti di dipendenza, sono inseriti, per ragioni professionali, nelle strutture della Fondazione

Data	Redazione	Verifica	Approvazione
04/03/2024	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza *Sabrina De Pieri* DPO *Giordana Martinelli*	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza *Sabrina De Pieri*	Amministratore Delegato *Mario Bassano* Presidente Cda *Suor Giuseppina*
Revisione 00 del 20/10/2023	Motivo della revisione: trattandosi della prima stesura, non esistono modifiche da segnalare		
Revisione 01 del 04/03/2024	Motivo della revisione: aggiornamento con portale di segnalazione sul sito internet e modalità di gestione segnalazioni anonime		

Il presente documento è di proprietà della Fondazione Villa Salus e può essere riprodotto o consegnato a terzi previa autorizzazione del Direttore Generale. I trasgressori saranno sanzionati secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti in materia.

SOMMARIO

1. PREMESSA 3
2. SCOPO DEL DOCUMENTO 3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE 4
4. RIFERIMENTI NORMATIVI 4
5. PROCESSO DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI 4
5.1. Contenuto della segnalazione 4
5.2. Oggetto della segnalazione 5
5.3. Trasmissione e gestione delle segnalazioni 5
6. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER 6
7. RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER 7
8. RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 7
9. ALLEGATI 7

1. PREMESSA

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela della persona fisica che effettua la segnalazione di illeciti (c.d. *whistleblower*) all'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa) ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, introducendo le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, ha recepito tali sollecitazioni con la disposizione dell'art. 1, comma 51, prevedendo che: *«fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia».*

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), prevede infatti, tra le misure generali obbligatorie finalizzate alla prevenzione della corruzione e previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), la tutela del whistleblower.

Nell'aprile 2015, l'ANAC ha emanato la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 *"Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"* che fornisce specifiche indicazioni operative per la tutela dei soggetti che intendono segnalare illeciti di cui siano venuti a conoscenza nonché le misure che le pubbliche amministrazioni devono porre in essere per tutelare la riservatezza della loro identità.

Sulla base di quanto specificato nella Delibera ANAC del 3 agosto 2016 n. 831 "*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*", la quale estende l'ambito di applicazione delle disposizioni dettate dal PNA ai c.d. ospedali classificati o equiparati specificando che tali enti sono tenuti ad assicurare l'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, anche ai fini dell'individuazione e nomina della figura del RPCT, Fondazione Villa Salus ha previsto nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) l'adozione del presente regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti e irregolarità.

Con il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio che intende tutelare il processo di Whistleblowing.

La nuova normativa prevista dal precitato Decreto Legislativo intende intensificare la tutela dei soggetti segnalanti (whistleblowers) che procedono ad una segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

2. SCOPO DEL DOCUMENTO

Lo scopo del presente regolamento è quello di definire gli strumenti e le istruzioni operative per la gestione delle segnalazioni di illeciti garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante.

Fondazione Villa Salus, con l'adozione del presente regolamento, intende:

- Definire le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale ben definito
- Rappresentare le modalità adottate per tutelare la riservatezza dell'identità segnalante, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali ulteriori soggetti che intervengono in tale processo
- Chiarire i principi che stanno alla base di tale istituto ed il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) quale destinatario della segnalazione.
- Definire la policy aziendale in materia.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai dirigenti e dipendenti di Fondazione Villa Salus, intendendo quest'ultimi come tutti coloro che sono inquadrati, con qualsiasi qualifica/categoria, con contratto a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale. Il presente regolamento si applica inoltre ai titolari di contratti di lavoro flessibile di somministrazione con Fondazione, nonché i titolari di contratti di lavoro subordinato con altri soggetti che siano distaccati, comandati o comunque assegnati temporaneamente presso Fondazione. Sono inoltre destinatari del presente documento i collaboratori, ovvero coloro che, in forza di rapporti di lavoro autonomo o di altro genere, diversi da quelli che contraddistinguono i rapporti di dipendenza, sono inseriti, per ragioni professionali, nelle strutture della Fondazione (es.: co.co.co.).

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

1) Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
2) D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001
3) Determinazione n. 6 del 28/4/2015 dell'ANAC "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. whistleblowing)
4) Legge 179 del 30/11/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"
5) D.Lgs. 24 del 10/3/2023 - Decreto di ricezione della Direttiva Europea UE/2019/1937 e attuativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15/3/2023, recante "Disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle norme nazionali". Le disposizioni del decreto legislativo whistleblowing hanno effetto a decorrere, per il settore pubblico, dal 15 luglio 2023.

5. PROCESSO DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI

5.1. Contenuto della segnalazione

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione e sottoposti alla sua attenzione.

Il whistleblower utilizza il portale messo a disposizione nel sito internet https://ospedalevillasalus.it/amministrazione-trasparente/ o il Modulo di segnalazione (Allegato 1) indicando le informazioni di seguito riportate:

- Generalità del segnalante (nome, cognome, codice fiscale, …)
- Dati e informazioni sulla segnalazione della condotta illecita (unità organizzativa coinvolta nel fatto, periodo e data in cui si è verificato il fatto, …)
- Descrizione del fatto: indicazione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione.

La segnalazione deve essere resa in forma scritta e recare in calce la sottoscrizione del segnalante.

Il modulo deve essere inviato corredato da copia di un documento di riconoscimento del segnalante e da eventuale documentazione a corredo della denuncia.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, non vengono prese in considerazione segnalazioni anonime, ovvero segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante. I dati personali conferiti saranno trattati per gestire la segnalazione secondo i limiti e con le garanzie di riservatezza imposti dalla normativa di riferimento.

Non verranno prese in considerazione segnalazioni contenenti doglianze di carattere personale o rivendicazioni/istanze relative al rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, oppure di altro genere strettamente personale.
Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza possono essere inviare direttamente all'ANAC.

5.2. Oggetto della segnalazione

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 prevede espressamente che il segnalante possa segnalare le *"condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro".* Si deve trattare pertanto di fatti accaduti all'interno di Fondazione Villa Salus o comunque relativi ad essi ancorché non ancora compiuti ma che il whistleblower ritenga ragionevole possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti.
Nel caso di trasferimento, comando o distacco (o situazioni analoghe) di un dipendente presso un'altra amministrazione, lo stesso *"può riferire anche su eventuali fatti accaduti in un'amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione"*[1].
Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni sono *"non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche tutte le situazioni in cui […] si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, non ché i fatti in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite"*[2].
Non sono oggetto di tutela e prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, contenenti doglianze di carattere personale o rivendicazioni/istanze relative al rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o con i colleghi, oppure di altro genere strettamente personale.

5.3. Trasmissione e gestione delle segnalazioni

La segnalazione deve avvenire:

1) compilando i campi previsti nel portale delle segnalazioni dal sito internet https://ospedalevillasalus.it/amministrazione-trasparente/
2) Compilando e inviando in busta chiusa il modulo di seguito allegato [Allegato 1 ANTC.001 – Modulo di segnalazione illeciti e irregolarità]. La busta deve recare all'esterno la dicitura "RISERVATA" direttamente all'attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all'indirizzo Via C. Baseggio 5 – 30174 Mestre Venezia. All'interno di tale busta chiusa devono essere presenti:
    a) una busta con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento
    b) una seconda busta con la segnalazione.
3) in forma orale mediante richiesta di incontro diretto con il responsabile anticorruzione effettuabile attraverso piattaforma o tramite busta chiusa come punto 2.

Nel caso in cui:

1) la segnalazione riguardi direttamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
2) La persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito
3) La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna:
    - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito
    - questa potrebbe determinare rischio di ritorsione
4) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere ma la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

[1] Determina ANAC n. 6 del 28 aprile 2015
[2] Determina ANAC n. 6 del 28 aprile 2015

il segnalante può inviare la propria istanza all'ANAC accedendo dal sito https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing e procedendo con "Accedi al servizio".

Resta fermo che la segnalazione può essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel Modulo di segnalazione (Allegato 1), purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza prende in carico la segnalazione e procede a valutare se la segnalazione sia completa di tutte le informazioni necessarie affinché dalla medesima si possa desumere il comportamento corruttivo e non si fondi su mere teorie, ma su fatti realmente accaduti. Il Responsabile, qualora necessario per ricostruire i fatti oggetto della segnalazione, può richiedere al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione chiarimenti, adottando le necessarie cautele.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ricevuta la segnalazione, deve:
- In caso di evidente e manifesta infondatezza, archiviare la segnalazione
- Qualora la segnalazione si fondi su elementi precisi e concordanti, inoltrare la segnalazione:
  - All'Autorità giudiziaria competente e all'ANAC per i profili di rispettiva competenza
  - Al Responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto illecito per l'acquisizione di elementi istruttori (solamente per le segnalazioni i cui fatti rappresentati non integrano ipotesi di reato)
  - All'amministratore delegato e all'Ufficio del Personale.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza trasmette la segnalazione ai soggetti interni, così come sopra indicati, priva di tutte quelle informazioni/dati da cui sia possibile desumere l'identità del segnalante.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza deve avere cura di evidenziare, qualora la segnalazione sia trasmessa a soggetti esterni all'azienda, che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto al quale l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza così come prevede la normativa vigente.
La valutazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione.
La segnalazione è archiviata a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, unitamente alla documentazione comprovante i fatti, con modalità atte a garantirne la riservatezza.

6. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

L'identità del whisteblower viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l'identità debba essere rivelata per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.) o nei casi in cui il comportamento del whistleblower integri un'ipotesi di reato di calunnia o diffamazione.
L'identità del whisteblower può essere rivelata al segnalato e ai soggetti responsabili della gestione dell'intero procedimento disciplinare nei casi in cui:
- Vi sia il consenso espresso del segnalante
- La contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basi unicamente sulla denuncia del dipendente. In questo caso, "*colui che è sottoposto a procedimento disciplinare può accedere al nominativo del segnalante, anche in assenza del consenso di quest'ultimo, solo se ciò sia assolutamente indispensabile per la propria difesa*"[3].

Tutti i soggetti che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante.

[3] Determina ANAC n. 6 del 28 aprile 2015

Nei confronti del whistleblower non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria (es. azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili) diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia.
Nel caso in cui il soggetto che ha effettuato la segnalazione di illecito ritiene di aver subito una discriminazione in relazione alla segnalazione stessa deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, potrà segnalare l'ipotesi di discriminazione al Responsabile dell'ufficio di appartenenza del dipendente e/o al rappresentante legale, il quale valuta l'opportunità e/o necessità di adottare atti o provvedimenti finalizzati al ripristino della situazione e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto autore della discriminazione.

7. RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

La tutela di cui al presente regolamento non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa (le condizioni di tutela del segnalante cessano solo in presenza di una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante).
Nel caso in cui pervengano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza segnalazioni calunniose o diffamatorie, di tali fatti il segnalante deve risponderne in sede penale e civile.

8. RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il soggetto funzionalmente competente a conoscere, ricevere e gestire eventuali segnalazioni di fatti illeciti al fine di predisporre le misure volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Nella relazione annuale di cui all'art. 1 comma 14 della legge 190/2012, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è tenuto a rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.
Il presente regolamento è pubblicato a cura del Responsabile nella intranet aziendale e sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti/ Whistleblowing - Segnalazione illeciti".

9. ALLEGATI

Allegato 1 Modulo di segnalazione di illeciti e irregolarità